

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 277

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n.1760/2000 e (CE) n.1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine»

(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 settembre 2003)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Il provvedimento è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, e delle politiche agricole e forestali.

Con l'atto normativo in questione vengono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le eventuali violazioni delle normative comunitarie e nazionali in materia di identificazione e registrazione dei bovini ed in materia di etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni degli stessi animali.

Il testo si suddivide in due capi, di cui il primo riferibile al titolo I del reg. (CE)n.1760/2000, relativo al sistema di identificazione dei bovini, e il secondo al titolo II dello stesso regolamento, relativo alla etichettatura delle carni

bovine e dei prodotti derivati, con richiami anche al regolamento applicativo, n.1825/2000, della Commissione .

Sul testo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria 2001).

Con esso si intende completare, stabilendone appunto l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale rappresentato dal Regolamento CE n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 – che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di certificazione e di registrazione dei bovini, e dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne, e per quanto riguarda la normativa nazionale il DPR 30 aprile 1996, n. 317, di attuazione della direttiva 92/102/CEE, che stabilisce le norme relative all'identificazione ed alla registrazione degli animali, del DPR 19 ottobre 1996, n. 437 e del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002, recanti modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

Più precisamente il provvedimento in esame è composto da otto articoli dei quali i primi tre, racchiusi nel capo I, si occupano della parte relativa alla identificazione e registrazione dei bovini.

L'articolo 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.700,00 euro a 10.000,00 euro per ogni capo a carico di chi non ottemperi agli

obblighi di identificazione degli animali della specie bovina di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo.

La stessa pena si applica a chi toglie o sostituisce i marchi auricolari senza la preventiva autorizzazione.

L'articolo 2, prevede, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie, per i fornitori di marchi auricolari non conformi al Regolamento (CE) 2629/97 che omettono di presentare denuncia nel caso di furto o smarrimento dei marchi stessi, oppure siano trovati in possesso di marchi con codice identificativo duplicato; inoltre, sanziona il fornitore che abbia fornito o sia stato trovato in possesso di marchi con codice identificativo duplicato o che non abbia trasmesso alla banca dati nazionale, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento.

L'articolo 3, suddiviso in 10 commi, prevede le sanzioni per i detentori di animali della specie bovina che non ottemperino alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunitari in materia e dai Decreti del Presidente della Repubblica richiamati nel preambolo del provvedimento.

Nel 1° comma del predetto articolo 3 viene sanzionato il comportamento di chi omette di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare.

Il 2°, 3°, 5° e 8° comma prevedono sanzioni pecuniarie per lo spostamento degli animali dall'azienda o l'invio al macello degli stessi senza passaporto, l'esportazione verso un Paese terzo senza rinvio all'autorità competente dello stesso nonché, l'omesso completamento di tale documento di identificazione.

Il 4° comma sanziona il responsabile dello stabilimento che omette di

comunicare alla banca dati nazionale, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati o che non provvede alla distruzione dei marchi degli animali macellati.

Il comma 6 sanziona la non corretta istituzione del registro nazionale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000, secondo le modalità di cui al DPR 20 aprile 1996, n. 317.

I commi 7, 9 e 10 sanzionano il detentore di animali che omette di comunicare all'autorità competente tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo nell'azienda, che omette di notificare alla banca dati nazionale le nascite e le importazioni di animali o che non notifica la morte degli animali, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 lett. e) del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.

Nel capo II sono contenute, invece, le norme che si occupano della parte relativa alla materia dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Le disposizioni introdotte in questo capo mirano, pertanto, a sanzionare le condotte in violazione agli obblighi comunitari che in questa materia discendono dai Regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 1825/2000.

La normativa europea prevede che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono provvedere ad etichettarle in tutte le fasi della loro commercializzazione secondo un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura, che contenga le seguenti informazioni:

- Numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
- Paese e numero di approvazione dell'impianto di macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
- paese di nascita;

- paese/i di ingrasso;
- deroghe per le carni macinate;

Per quanto concerne il sistema facoltativo, l'etichetta può inoltre recare le informazioni facoltative quando queste siano state previste in un disciplinare presentato dall'operatore ed approvato dallo stato membro, inerenti la macellazione, l'allevamento e altri dati ritenuti utili per il consumatore.

Nell'ambito delle modalità di applicazione del regolamento del Consiglio, n.1760/2000, dettate dal regolamento (CE) n.1825/2000, è previsto che i singoli Stati membri definiscano un efficace sistema di sanzioni da applicare contro le violazioni agli specifici precetti e adottino le misure necessarie per la sua esecuzione .

Il testo del decreto legislativo all'articolo 4 ,comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore ed organizzazione che commercializzano carni bovine, prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.1825/2000.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 dispone una sanzione amministrativa per l'operatore od organizzazione che commercializzano carni bovine utilizzando indicazioni non previste da un disciplinare approvato; nell'ipotesi di reiterazione, di cui al comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione, è prevista la revoca dell'approvazione del disciplinare.

L'articolo 5 sanziona l'operatore od organizzazione che non consente

agli esperti della Commissione, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo l'accesso ai propri locali ed alla documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1825/2000.

L'articolo 6 prevede sanzioni a carico dell'operatore od organizzazione che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possano ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CE) n.2081/92.

L'articolo 7 dispone la revoca del riconoscimento all'organismo indipendente di controllo che non abbia attuato il sistema di controllo, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1825/2000.

Da ultimo, all'art. 8 vengono delineate le competenze regionali, atteso l'attuale assetto istituzionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni, prevedendo comunque come norma di chiusura il rimando alle procedure della legge 689/81.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Il provvedimento non presenta profili di contrasto con la normativa nazionale né con quella comunitaria.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento

non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano i regolamenti comunitari n.1760/2000 e n.1825/2000 .

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore, in particolare , i destinatari risultano i soggetti che a vario titolo devono ottemperare agli obblighi sulla identificazione dei capi nonché le imprese che commercializzano i prodotti , in forma singola o associata, su cui incombono precisi adempimenti , anche di natura informativa, nei confronti dei consumatori e delle autorità competenti .

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste e dal loro effetto dissuasivo, che comunque dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 3 della legge comunitaria 2001, considerata anche l'urgenza del provvedimento per rendere completa l'applicazione della norma comunitaria nell'ordinamento nazionale .

Roma, 27 giugno 2002

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

VISTO il Regolamento (CE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992;

VISTO il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea del 29 dicembre 1997;

VISTO il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2002, n. 72;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del

SENTITA la conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del

SU PROPOSTA dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali;

EMANA:

il seguente decreto legislativo

CAPO I

(Identificazione e registrazione dei bovini)

Articolo 1

(Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, che non ottemperano agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 del decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 e nel rispetto del Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.700,00 euro a 10.000,00 euro per ogni capo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

Articolo 2

(Sanzioni in materia di fornitura di marchi auricolari)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari da apporre sugli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale fornisca marchi non conformi al Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e al decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100,00 euro a 6.500,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, il quale ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento dei marchi auricolari in proprio possesso alla competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro. La stessa sanzione si applica al detentore che ometta di presentare denuncia di furto o smarrimento del documento di identificazione individuale, definito passaporto degli animali di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari di cui al comma 1, che abbia fornito o che comunque sia trovato in possesso di marchi auricolari con codice identificativo duplicato, che non risultino giustificati da precedente autorizzazione della competente autorità, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.500,00 euro a 62.000,00 euro per ogni marchio auricolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di marchi auricolari che non trasmette alla banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, secondo le modalità stabilite

all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

5. In caso di recidiva delle violazioni previste dal presente articolo la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata ed è disposta la cancellazione dall'elenco dei fornitori di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e all'articolo 12, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.

Articolo 3

(Sanzioni in materia di cedole identificative e passaporto)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, il quale ometta di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte, ai sensi dei Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 entro 7 giorni dall'apposizione dei marchi auricolari di cui all'articolo 1, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro per ogni capo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che sposti dall'azienda un animale di cui all'articolo 1, comma 1, senza che lo stesso sia

accompagnato dal passaporto, ovvero, nel caso di animale di meno di 4 settimane di età il cui ombelico sia del tutto cicatrizzato, senza che lo stesso sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.500,00 euro per ogni capo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, o nel caso di invio al macello, il gestore del macello, che ometta di rinviare il passaporto all'autorità competente entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica altresì al titolare dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 3 si applica al detentore che ha provveduto ad esportare l'animale in un Paese terzo e che non rinvia il passaporto all'autorità competente del luogo ove è avvenuta l'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di istituire, compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.500,00 euro

a 30.000,00 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro 7 giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 e dell'articolo 7, commi 10 e 11 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di completare il passaporto, a norma dell'articolo 7, comma 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, all'arrivo di ciascun animale nell'azienda e prima della sua partenza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 8.000,00 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore di animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di notificare alla banca dati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999 le nascite e le importazioni degli animali di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità indicate all'articolo 7 comma 5 del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 9 si applica al detentore degli animali di cui all'articolo 1 comma 1, ad

eccezione del trasportatore, che ometta di notificare la morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso alla banca dati di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 196 del 1999, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 lettera e) del decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002.

CAPO II

(etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine)

ART.4

(sanzioni in materia di etichettatura)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all'art.12 del regolamento (CE) n.1760/2000, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 9.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1 medesimo, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

3. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 2, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o

dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, è disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE)n.1760/2000.

ART.5

(sanzioni in materia di controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione , indicati all'articolo 4 , comma 1, che non consente agli esperti della Commissione , alle autorità competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 16 , paragrafo 1, del regolamento (CE)n.1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1825/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro .

ART.6

(sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 4 , comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n.2081/92, ai sensi dell'art.16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.1760/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

ART. 7

(sanzioni in materia di organismi di controllo)

1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, è disposta la revoca del relativo riconoscimento .

Art.8

(competenze)

1. Le Regioni e Province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.



Repertorio Atti n. 1781 del 24 luglio 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 24 luglio 2003

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTA la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" che all'art. 3 delega il Governo ad emanare disposizioni sanzionatorie per violazioni di disposizioni comunitarie;

VISTO il parere negativo espresso da questa Conferenza, nella seduta del 28 novembre 2002, sullo schema di decreto in oggetto, motivato dal diniego del Governo di accogliere gli emendamenti richiesti dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 39/2002, predisposto su proposta del Ministro per le politiche comunitarie ed il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2003 e trasmesso alla Segreteria di questa Conferenza dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 10 giugno 2003, prot. DAGL/50036/10.3.28;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATE le risultanze della riunione tecnica del 1° luglio 2003 nel corso della quale i rappresentanti regionali hanno richiesto delle modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento in esame, accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali;

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 15 luglio 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali hanno espresso avviso favorevole confermando quanto già concordato in sede tecnica;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Segreteria di questa Conferenza con nota del 16 luglio 2003;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro avviso favorevole sullo schema di decreto in esame, con la richiesta, accolta da parte del rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, di trovare una definitiva soluzione alle problematiche relative al trasferimento alle Regioni di congrue risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni di controllo loro conferite;




ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n. 1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nel testo trasmesso, con nota del 16 luglio 2003, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Ric. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 30 LUG. 2003

Fogli 2/2
IL FUNZIONARIO
[Signature]

[Handwritten signature]